

## Giurisprudenza

Data udienza 21 marzo 2017

Integrale

# Agricoltura - Prodotti vitivinicoli - Finanziamenti comunitari - Requisiti

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Seconda Ter

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9865 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Società Unione Nazionale fra Organizzazioni di Produttori Vitivinicoli - So. Co. Ag. Sca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fa. Gi. Lu., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (...);

contro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via (...);

nei confronti di

- Ente Fi. di Ve., quale Capofila dell'Ati Vinality International, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. Da. Se., Ma. Cl., con domicilio eletto presso lo studio Ma. Cl. in Roma, viale (...);

- Consorzio Ex. It., Consorzio It. Es., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Be. Si., con domicilio eletto presso lo studio An. Bo. in Roma, via (...);

- Società H2. Re. di Im. e Società En. Re. di Im., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati An. Ma. Gu., Ma. Se., Gi. Pr., con domicilio eletto presso lo studio avv. Ma. Se. in Roma, via (...);

- Società Fa. Wi. Re. di Im., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Sa. Al. Ro., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale (...);

- Società Ca. Sc - Cantina Viticoltori Trento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Si., Ma. Pr., con domicilio eletto presso lo studio avv. Ma. Pr. in Roma, via (...);

- Società Sa. Ma. e Ca. To. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gi. Sc., Ni. Ba., Lu. Fe., con domicilio eletto presso lo studio avv. Ma. Sa. in Roma, v.le (...);

- Consorzio It. de. Vi., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Lu. Fe., Ni. Ba., Gi. Sc., con domicilio eletto presso lo studio avv. Ma. Sa. in Roma, v.le (...);

- Società Agricola Va. Srl, quale Capofila dell'Ati Società Agricola Va., Consorzio Am. Ve., Consorzio Ma., Società Co. Pr. Scarl, Società On. Wi. Va. De. Srl, Società Fe., Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marche, Società Cantine Sg. Lu. Srl, Società Cantine Sg. Lu. Srl - Mandatario, Società Valorizzazione delle Eccellenze Vinicole Italiane Capofila Ma. Fr., Società No. Spa, It. Wi. c/o Yu. Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

con ricorso introduttivo:- del decreto direttoriale n. 58677 del 26 luglio 2016 con cui è stata data formale evidenza della graduatoria finale dei progetti ritenuti eleggibili a finanziamento comunitario relativamente ai fondi stanziati nell'ambito dei programmi di sostegno di cui al Reg. (CE) n. 555/2008 e del Reg. (CE) n. 479/2008 di cui all'OCM Vino della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi;

- dei verbali del Comitato Tecnico di valutazione, istituito con Decreto Direttoriale n. 52905 del 4 luglio 2016 distinti con nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 redatti rispettivamente in data 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 25 luglio 2016 e delle schede di valutazione ivi allegati;

- con riferimento al Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 in particolare dell'art. 3, lett.h) e lett. i), recante modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi;

- con riferimento al Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 recante OCM Vino Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi - invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017 contenente le modalità operative e procedurali per l'attuazione del DM n. 32072 del 18 aprile 2016,

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto;

con atto recante motivi aggiunti: - del Decreto Direttoriale n. 76507 del 14.10.2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha emanato la graduatoria dei programmi nazionali ammissibili relativi alla campagna 2016/2017 Ocm Vino Promozione;

- del Decreto Direttoriale n. 74860 del 10.10.2016, con cui è stato nominato il dott. Giovanni di Genova quale Responsabile del procedimento di cui al Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016;

- del Decreto Direttoriale n. 75260 dell'11.10.2016 con cui è stato nominato il dott. Lu. Po. componente del Comitato di valutazione con funzioni di Presidente di cui al Decreto Direttoriale n. 52905 del 4 luglio 2016;

- dei verbali nn. 1 e 2, rispettivamente del 12 e 13 ottobre 2016 resi dal Comitato Tecnico di Valutazione e delle alleghe schede di valutazione;

- della nota Agea n. 34187 del 7 ottobre 2016 e della nota Ag. n. 17910 del 7 ottobre 2016 e delle relative check list allegate;

- della nota Agea n. 35984 del 12 ottobre 2016 trasmessa al MIPAAF in merito all'esecuzione di ulteriori accertamenti istruttori e della allegata nota Ag. n. 18122 del 12 ottobre 2016;

- della nota MIPAAF prot. n. 4039 del 10 ottobre 2016;

- della nota MIPAAF prot. n. 76283 del 13 ottobre 2016;

- con riferimento al Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 recante modalità attuative della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi;

- del Decreto Direttoriale reso in data 21 settembre 2016 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali ha disposto il differimento dei termini per la presentazione da parte del beneficiario di uno schema di contratto e per la stipula dello stesso necessario all'avvio delle iniziative progettuali;

- con riferimento al Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 - Ocm Vino - Misura promozione sui mercati dei Paesi terzi - invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017 contenente le modalità operative e procedurali per l'attuazione del DM n. 32072 del 18 aprile 2016;

nonché di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e di Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, dell'Ente Fi. di Ve. quale Capofila dell'Ati Vinitaly International, del Consorzio Ex. It., del Consorzio It. Es., della Società H2. Re. di Im., della Società En. Re. di Im., della Società Fa. Wi. Re. di Im., della Società Ca. Sc - Cantina Viticoltori Trento, della Società Sa. Ma. e Ca. To. Spa e del Consorzio It. de. Vi.;

Con ordinanza n. 6074 del 2016 sono stati disposti incumbenti istruttori e fissata l'udienza pubblica;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2017 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

1. Con il ricorso introduttivo la società Unione Nazionale fra Organizzazioni di Produttori Vitivinicoli - So. Co. Ag. Sca riferisce di aver partecipato con costituzione di ATI (con capofila la Un. Sca composta da Associazione Do. in th. wo., Ca. I.V. spa, Fr. Ma. Ma. Se. Lu. spa, La Cr. di Ve. sca, MG. Mo. de. vi. srl) alle procedure di selezione con presentazione di progetto eleggibile a finanziamento comunitario relativamente a fondi dei programmi di sostegno di cui al Reg. (Ce) n. 555/2008 e del Reg.(Ce) n. 479/2008 di cui all'OCM Vino della misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi.

All'esito dei lavori del competente Comitato tecnico di valutazione, il Ministero - con Decreto Direttoriale 26 luglio 2016, n. 58677 - ha provveduto alla formazione della relativa graduatoria, che è risultata composta da complessivi 26 soggetti proponenti, fra cui la società ricorrente posizionatasi al 22° posto (e il cui progetto si è collocato al quarto posto tra quelli eleggibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente stanziato).

La società contesta la graduatoria de qua ritenendo carente, in capo ai soggetti posizionati a primi sette posti, il requisito soggettivo del c.d. "nuovo beneficiario" nonché per macroscopiche anomalie e differenti risultanze rispetto alle evidenze documentali acquisite a seguito dell'accesso agli atti della procedura, non completamente autorizzato. Inoltre i primi sette operatori avrebbero ottenuto l'attribuzione della premialità pari a 40 punti "20 per nuovo soggetto e 20 per nuovo Paese" nonostante risulterebbe la presenza in ciascuna delle relative compagini di aziende già beneficiarie di contributi comunitari nel periodo 2014/2018 (e dunque non sarebbero qualificabili quali nuovi beneficiari).

Pertanto avverso la graduatoria in questione e gli altri atti indicati in epigrafe, la società ha proposto, col ricorso introduttivo, articolati motivi di impugnazione volti a denunciare: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, lettere h) ed i) del Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 con riferimento all'art. 8 comma 2 del Decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e dell'art. 2, comma 8 e dell'art. 5, comma 1, lettera a), 4 punto del decreto direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016. Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del presupposto: il Comitato tecnico di valutazione avrebbe omesso di verificare la sussistenza di entrambi i criteri di valutazione (nuovo beneficiario e progetti destinati a Paesi terzi); nel caso di consorzi, attesa la necessità di specificare quale delle società avrebbe beneficiato del contributo, il Comitato avrebbe dovuto procedere a preventiva verifica dei

requisiti di ammissibilità dei partecipanti al consorzio (i primi sette classificati sarebbero consorzi e reti di imprese e per alcuni di essi non risulterebbe dimostrato il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti in quanto costituiti anche dopo la presentazione della offerta e dunque non operativi fino a quel momento,).

2) Violazione e falsa applicazione del Decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e in particolare dell'art. 3, lettera i). Eccesso di potere per carenza di presupposto. Omessa ed insufficiente istruttoria: le tre reti di impresa inserite in graduatoria dovrebbero essere escluse dalla stessa perché - come acclarato da evidenze documentali - iscritte nel Registro Imprese rispettivamente il 2 settembre 2016 con data di inizio attività il 27 luglio 2016 e il 21 luglio 2016 con data di inizio attività il 19 luglio 2016 e dunque non risultanti costituite alla data della valutazione e della formazione della graduatoria (ossia alla data dei verbali n. 5 e 6 del 18-19 luglio 2016).

3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 71 e 75 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445. Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del presupposto: la qualificazione di "nuovo beneficiario" si baserebbe sulle autocertificazioni non doverosamente verificate dall'Amministrazione; mentre l'accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta, ai sensi delle norme in rubrica indicate, l'applicabilità del principio di decadenza dai benefici.

4) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) e del comma 2 del DM 18 aprile 2016, n. 32072: riguardo la costituenda Ati Vinitaly International collocata al n. 1 della graduatoria rileva la ricorrente che la stessa sarebbe partecipata dall'Ente Fi. Ve., le cui attività, come da visura, non rientrerebbero quelle proprie del settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli, come prescritto dal DM 18 aprile 2016, n. 32072, ma piuttosto quelle di fornitura di servizi alle aziende per la promozione delle stesse; inoltre la trasformazione in atto dell'Ente suddetto in spa non consentirebbe la prosecuzione delle attività finanziate e la perdita definitiva delle risorse.

5) Violazione e falsa applicazione del Reg. (Ce) n. 555 del 27 giugno 2008 ed in particolare dell'art. 76 lettera c). Violazione del principio del doppio finanziamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria: il Comitato tecnico di valutazione nel verbale n. 1 del 6 luglio 2016 avrebbe omesso di applicare la norma regolamentare comunitaria predetta che vieta il doppio finanziamento, non avendo verificato che il progetto della Ati Vinitaly, collocata in graduatoria al n. 1, sarebbe una iniziativa promossa dall'Ati oltre che dall'Ente Fi. Ve. e da due Consorzi It. Es. e Ex. It.: Consorzi dei quali farebbe parte la Società Agricola Ti. di Mo. e C s.s. che pertanto beneficerebbe di un doppio finanziamento per la stessa annualità e per gli stessi Paesi (Usa, Canada, Svizzera e Russia come risultante dai verbali nn. 4 e 5 del Comitato), vietato dalla normativa comunitaria. Conclude con la richiesta di annullamento degli atti impugnati previa sospensione dell'efficacia degli stessi.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Si sono costituite in giudizio la Reti d'Imprese H2., la Reti Imprese En. e la società Ca. - Cantina Viticoltori Consorzio Cantine Sociali del Trentino Società Cooperativa per resistere al ricorso, opponendosi all'accoglimento dello stesso con riserva di ulteriori memorie.

Il Consorzio It. de. Vi. con atto di costituzione in giudizio ha rappresentato di aver proposto separato ricorso avverso i medesimi atti impugnati e di condividere le pretese e i motivi avanzati dalla ricorrente, concludendo con richiesta di accoglimento del ricorso.

Con ulteriore memoria parte ricorrente ha integrato la propria posizione difensiva con articolate argomentazioni in relazione alle asserite anomalie e contraddittorietà della valutazione di cui alla graduatoria ed ha chiesto la sospensione della efficacia della graduatoria stessa, disponendo estromissione dei soggetti collocati rispettivamente nelle posizioni 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

La società Sa. Ma. e Ke. e Ca. To. Spa costituitesi in proprio e quale capofila di istituenda Ati hanno rappresentato di aver proposto separato ricorso avverso i medesimi atti impugnati e di condividere le pretese e i motivi avanzati dalla ricorrente, concludendo con richiesta di accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Consorzio con attività esterna "Ex. It." in resistenza controdeducendo alle contestate anomalie e ai motivi di ricorso con documentate argomentazioni ed ha concluso per la reiezione dello stesso.

Con successive memorie la Re. d'i. En. e la Re. di im. H2. hanno eccepito profili di inammissibilità del gravame per la mancata allegazione da parte ricorrente della c.d. prova di resistenza a dimostrazione di poter ottenere un posto utile in graduatoria (tenuto conto altresì della posizione degli operatori che la precedono posizionati al 19, 20 e 21 posto) nonché la infondatezza delle censure in relazione alle criticità riscontrate e relative al possesso dei requisiti soggettivi e di qualificazione dei soggetti partecipanti.

Anche la società Fa. Wi. Re. d'i. si è costituita in resistenza e si è opposta alle censure avanzate rilevandone la infondatezza, con richiesta di reiezione del gravame.

Si è costituito l'Ente Autonomo per le Fi. di Ve. con documentata e articolata memoria ed ha controdedotto alle censure del ricorso in esame, con preliminari eccezioni di inammissibilità del gravame per carenza di interesse e con opposte considerazioni sul possesso dei requisiti e la qualificazione giuridica dell'Ente e, in generale, sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione nella valutazione di ammissibilità alla selezione di tale soggetto sussistendone i presupposti.

Con ordinanza n. 6074/2016 dell'11 ottobre 2016 sono stati disposti incompetenti istruttori.

2. Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente espone che dopo la pubblicazione della graduatoria per l'assegnazione delle risorse comunitarie in questione in data 26 luglio 2016 - con collocazione della stessa alla posizione n. 22 e quarta tra quelle ritenute eleggibili, ma non finanziabili per esaurimento risorse e la costituzione in data 6 ottobre 2016 dell'Ati che trova la ricorrente quale capofila - il Ministero resistente ha emanato il Decreto Direttoriale n. 74860 del 10 ottobre 2016 con cui è stato nominato il Responsabile del procedimento e il Decreto Direttoriale n. 75206 dell'11 ottobre 2016 con cui è stato nominato il Presidente del nuovo Comitato di valutazione di cui al Decreto Direttoriale del 4 luglio 2016, n. 52905.

Riferisce che in data 12 e 13 ottobre 2016 il "nuovo" Comitato di valutazione ha aperto "una nuova e diversa fase istruttoria" con riesame di tutti i progetti, senza fornire avviso agli aggiudicatari delle relative risorse o comunque utilmente inseriti nella prima graduatoria e con Decreto Direttoriale n. 76507 del 14 ottobre 2016 il Ministero ha approvato una "nuova" graduatoria rispetto a quella già approvata il 26 luglio 2016.

A seguito della acquisizione della documentazione relativa al procedimento con istanza di accesso agli atti, la società ha riscontrato il recepimento da parte del nuovo Comitato di Valutazione delle considerazioni svolte da Ag. spa di cui alla nota del 7 ottobre 2016, n. 17910, organismo ritenuto dall'Ati ricorrente incompetente funzionalmente allo svolgimento delle attività di verifica precontrattuale. Dalla lettura del verbale n. 2 del Comitato in data 13 ottobre 2016, la ricorrente avrebbe appreso il motivo di esclusione ossia la circostanza del riscontro nell'ambito dell'Ati di due aziende del raggruppamento presentatrici per la stessa campagna e per lo stesso Paese di un progetto a finanziamento regionale, come riportato nelle schede elaborate da Ag. per conto di Agea.

L'Ati si è opposta alla graduatoria dei programmi di cui al Decreto Direttoriale n. 76507 del 14 ottobre 2016 e gli altri atti indicati in epigrafe ed ha dedotto i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 del Decreto MIPAAF n. 32072 del 18 aprile 2016 e dell'art. 9, comma 3: sarebbe illegittima per violazione delle norme rubricate la ulteriore graduatoria pubblicata in quanto assunta all'esito dei lavori di un organo (secondo Comitato di valutazione) ormai privato di qualsiasi funzione, ai sensi dell'art. 10 del DM 18 aprile 2016 che prevede la costituzione e il funzionamento del Comitato fino ad esaurimento delle funzioni che si concludono con la pubblicazione della graduatoria (procedimento concluso il 26 luglio 2016). In caso di nuovo Comitato di valutazione il Ministero avrebbe dovuto adottare un provvedimento normativo di pari rango e quindi un DM e non un Decreto direttoriale. Inoltre l'intera attività di valutazione sarebbe stata effettuata dal Comitato di valutazione oltre la decorrenza del termine del 12 ottobre 2016 (verbale n. 2 del 13 ottobre 2016), termine ultimo e inderogabile per la stipula dei contratti tra i beneficiari e l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 9, punto 1 del Dm 32072/2016, il cui fondamento deriverebbe dalla fonte normativa di rango comunitario di cui all'articolo 39 del Regolamento UE n. 1306/2013.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione delle regole del procedimento amministrativo di assegnazione delle risorse comunitarie a valere sui fondi OCM Vino promozione ed in particolare del disposto di cui al comma 1 e 3 dell'art. 9 del DM 32072/2016 con riferimento all'art. 8. Incompetenza assoluta dell'Ag. Spa

all'espletamento dell'attività istruttoria: le norme rubricate confermerebbero la non derogabilità del termine per la stipulazione dei contratti imponendo all'Agea di effettuare direttamente le proprie verifiche precontrattuali entro tale data; l'Agea avrebbe dovuto effettuare direttamente dette verifiche precontrattuali tra il giorno di approvazione definitiva della graduatoria (26 luglio 2016) da parte del Ministero competente e quello fissato per la stipulazione dei relativi contratti (12 ottobre 2016). Sulla base delle disposizioni rubricate la verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità ed eleggibilità a finanziamento comunitario dei singoli progetti presentati sarebbe una attribuzione esclusiva del Ministero che con la pubblicazione della graduatoria esaurirebbe definitivamente ogni compito e funzione. Pertanto l'Agea avrebbe svolto funzioni esuberanti rispetto a quelle attribuite dal Decreto ministeriale, ponendo in essere un'attività di natura istruttoria di esclusiva competenza del Ministero. Inoltre l'Ag. spa, come risultante dalle note del 7 ottobre 2016 del 12 ottobre 2016, avrebbe svolto le verifiche pur trattandosi di un organismo terzo non indicato nell'art. 2 del DM n. 32072/2016 tra i soggetti legittimati a far parte dell'iter procedimentale finalizzato all'attribuzione delle risorse comunitarie. Né il Ministero né l'Agea avrebbero svolto alcuna attività di autonoma valutazione degli elementi forniti, limitandosi a recepire gli esiti assunti da un soggetto terzo privo di competenza sul punto.

3) Violazione del comma 2 dell'articolo 10 del DM n. 32072 del 18 aprile 2016 con riferimento agli articoli 6 e 7 della legge n. 241 del 1990. Violazione falsa applicazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 90. Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione del presupposto anche in riferimento al mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio: il Comitato di valutazione avrebbe dovuto provvedere alla preliminare richiesta di eventuali chiarimenti e documentazione integrativa al fine di consentire la compiuta valutazione della posizione della ricorrente (la Regione Toscana avrebbe verificato la partecipazione di un solo beneficiario a due iniziative progettuali, sollecitando l'esercizio del diritto di opzione con richiesta di rinuncia ad uno dei due progetti presentati per non pregiudicare le ragioni della singola azienda richiedente). L'Amministrazione procedente per la omessa richiesta di ulteriori chiarimenti riguardo la questione di cui sopra avrebbe violato le norme procedurali e impedito il ricorso all'istituto del c.d. soccorso istruttorio, con indebita compressione del diritto di difesa della ricorrente con violazione anche del principio di legittimo affidamento.

4) Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 11, comma 1, lett.b) del DM n. 32072 del 18 aprile 2016 e dell'art. 6 comma 3 del DM n. 32072 del 2016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore del presupposto: risulterebbe per tabulas l'insussistenza di alcuna violazione di cui al predetto art. 11 comma 1, lett b, considerata la valutazione del progetto riguardo il punteggio riferito ad eventuali premialità. Il Comitato di valutazione avrebbe dovuto consentire la partecipazione al procedimento alla singola azienda con richiesta di esercizio della facoltà di opzione con rinuncia all'uno ovvero all'altro contributo, facoltà disconosciuta nel caso in questione. Dalla corretta interpretazione normativa deriverebbe che l'impossibilità di poter fruire di più di un sostegno per lo stesso mercato e per la stessa annualità non potrebbe che essere riferita al singolo beneficiario, quale singola azienda e non all'Ati globalmente intesa. Il Comitato con maggiori approfondimenti avrebbe potuto accertare che per nessuna delle aziende risulterebbe configurabile una ipotesi di sovrapposizione di Paesi terzi, sulla base delle autodichiarazioni rilasciate dalle aziende. Conclude la ricorrente chiedendo di poter essere reintegrata nella posizione spettante in graduatoria e in caso di preclusione all'accesso al contributo chiede l'accertamento del diritto al risarcimento del danno per equivalente, con riferimento al contributo richiesto per le due annualità, come quantificato.

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio It. de. Vi., la Società Sa. Ma. e Ke. e Ca. To. Spa, per resistere al nuovo gravame, controdeducendo alle censure opposte con richiesta del rigetto dello stesso.

Alla Camera di consiglio del 24 gennaio 2017 il difensore della ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare acclusa ai motivi aggiunti essendo già fissata, con riferimento al ricorso introduttivo, l'udienza pubblica del 21 marzo 2017. Il Collegio, preso atto di ciò e con il consenso delle parti presenti, ha disposto la trattazione dei motivi aggiunti alla medesima udienza, come risulta in verbale.

Con memoria integrativa depositata in prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha insistito sulla fondatezza del ricorso con particolare riferimento al quarto motivo dell'atto recante motivi aggiunti, tenuto conto degli atti successivi adottati dalle Amministrazioni resistenti, laddove l'Agea avrebbe ammesso a finanziamento iniziative progettuali di carattere regionale, nazionale e multiregionale in analoga posizione della ricorrente.

Alla udienza pubblica del 21 marzo 2017 alla presenza dei difensori della parti presenti, come in verbale, la Difesa erariale ha chiesto l'autorizzazione a depositare note di udienza per il presente ricorso. Le altre parti si sono opposte e quindi il Pubblico Patrocinio ha illustrato il contenuto degli scritti difensivi nel corso della discussione. Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la riserva nella Camera di consiglio del 5 maggio 2017 (all'uopo riconvocata), è passata in decisione.

## DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il Decreto Direttoriale 26 luglio 2016, n. 58677 con cui è stata adottata la graduatoria della procedura di selezione in questione nell'ambito della quale l'Ati si è classificata alla posizione n. 22, quarta tra i progetti eleggibili ma non finanziabili per esaurimento risorse finanziarie stanziato; in particolare ha chiesto l'annullamento della predetta graduatoria attese le asserite anomalie della valutazione della graduatoria e la estromissione dei soggetti collocati nelle posizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; con l'atto recante motivi aggiunti ha impugnato il successivo Decreto Direttoriale 14 ottobre 2016, n. 76507 che nel modificare e approvare la graduatoria, a seguito delle verifiche precontrattuali, ha disposto la esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva e dalla possibilità di ottenere il finanziamento, a causa del mancato rispetto di quanto previsto dagli art. 6, comma 3 e art. 11, comma 1, lett.b) del DM 18 aprile 2016, n. 32072.

2. I gravami proposti non possono trovare positivo esame da parte del Collegio per le ragioni di seguito riportate; e tanto a prescindere dai profili di difetto di interesse (per incompiuta raffigurazione della c.d. "prova di resistenza") dell'impugnazione della graduatoria di cui al ricorso introduttivo; e (a prescindere) dal fatto che non risulta fornita la dimostrazione dell'effettivo finanziamento del progetto proposto dalla ricorrente all'esito della revisione dei punteggi e della rimodulazione della graduatoria con il ricalcolo degli altri partecipanti.

A ciò va aggiunto che a seguito delle verifiche precontrattuali eseguite da Agea, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del DM n. 32072 del 2016, il progetto presentato dall'Ati ricorrente pur collocato alla posizione 22<sup>a</sup> e quarto tra i progetti eleggibili, ma non finanziabili per esaurimento risorse finanziarie stanziato, è stato escluso dalla graduatoria definitiva adottata con Decreto Direttoriale 14 ottobre 2016 n. 76507 - preso atto del verbale n. 2 del 13 ottobre 2016 del Comitato di valutazione - per il "mancato rispetto di quanto previsto dagli art. 6, comma 3, e art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 18 aprile 2016 n. 32072", con conseguenti profili di improcedibilità del gravame introduttivo avverso la originaria graduatoria traenti origine dalla rinnovata attività istruttoria e dal nuovo assetto dei progetti ammissibili con l'adozione e approvazione della graduatoria definitiva parimenti gravata con l'atto recante motivi aggiunti, su cui si concentra l'esame del Collegio.

A tale riguardo si osserva che la domanda proposta con l'atto recante motivi aggiunti di annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente Ati dalla procedura - ossia della graduatoria formata a seguito della esclusione dei concorrenti ammessi, ma ritenuti dopo il controllo privi dei requisiti/elementi di eleggibilità - non determina quale automatica conseguenza, la reviviscenza della graduatoria originaria, come sostenuto da parte ricorrente, richiedendo invece necessariamente una nuova valutazione del Comitato di valutazione e dell'Amministrazione del progetto presentato dalla medesima, alla luce anche della disciplina stabilita per la procedura.

2.1. Con riferimento a tale esclusione dalla selezione parte ricorrente censura la illegittimità degli atti della procedura impugnati per violazione dell'art. 10, comma 7 del DM n. 32072 del 2016 e dell'art. 9, comma 3, con riferimento all'operato del "secondo" Comitato tecnico di valutazione, ormai privato di qualsiasi funzione dopo l'adozione della graduatoria di cui al Decreto direttoriale n. 58677 del 26 luglio 2016, il quale avrebbe operato illegittimamente (primo mezzo atto motivi aggiunti) nonché la violazione delle regole del procedimento di assegnazione delle risorse comunitarie, il difetto di istruttoria e la incompetenza di Ag. all'espletamento dell'attività istruttoria (secondo mezzo atto motivi aggiunti).

Tali censure non sono condivisibili per le seguenti ragioni.

Va innanzitutto osservato che la procedura di selezione risulta articolata nelle varie fasi dal DM 18 aprile 2016, n. 32072 che definisce le modalità attuative delle misure promozionali. In particolare il Mipaaf, al pari delle Regioni e Province autonome quali "Autorità competenti" (art. 2), costituiscono le Autorità che accordano i finanziamenti su base nazionale, regionale (multiregionale) a cui vanno presentati i progetti (art. 6). Le Autorità competenti

verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nella disciplina regolamentare e attuativa e nel DM n. 32072 del 2016 nonché quelli individuati nell'invito e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dei progetti (art. 6, commi 1, 2 e 3 del Decreto Direttoriale n. 43478/2016). Presso il Ministero e presso le Regioni e Province autonome sono istituiti i Comitati di valutazione dei progetti presentati che procedono nell'attività di selezione alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilità di cui all'art. 8, all'ammissibilità delle azioni e delle relative spese, all'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorità. Al termine della valutazione i Comitati predispongono la graduatoria dei progetti ammessi sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri di priorità (art. 10, comma 4, DM n. 32072/2016).

Sono poi le Autorità competenti ad ammettere a finanziamento i progetti (art. 10, comma 5) e con la pubblicazione della graduatoria definitiva si conclude il procedimento in capo alle Autorità competenti (art. 10, comma 7). La disciplina prevede altresì l'intervento di Agea per la stipula dei contratti con i beneficiari (art. 9, comma 1) nonché per l'effettuazione delle verifiche precontrattuali e per i controlli sulla regolare esecuzione del contratto (art. 9, comma 2).

Le predette norme costituiscono gli snodi principali della disciplina relativa alla procedura in esame e sulla base di tali disposizioni e di quanto documentato in atti non sussiste la lamentata illegittimità dell'operato del Comitato i cui lavori si sono conclusi con i verbali n. 1 e n. 2 rispettivamente del 12 e 13 ottobre 2016, i cui contenuti sono confluiti nel Decreto Direttoriale n. 76507 del 14 ottobre 2016, che ha approvato la graduatoria definitiva. Va rilevato che non c'è distinzione tra un primo e un secondo Comitato posto che la gestione dell'intera procedura di valutazione dei progetti è stata curata da un solo Organo, quello istituito con Decreto Direttoriale n. 52905 del 4 luglio 2016, la cui composizione è stata modificata con la nomina del Presidente (dimissionario) a seguito di avvicendamenti interni.

In particolare con il Decreto Direttoriale 10 ottobre 2016, n. 74860 si è provveduto alla nomina del Responsabile del procedimento, attesa la cessazione del rapporto di servizio con l'Amministrazione, a seguito di dimissioni del precedente Dirigente Responsabile nominato con Decreto Direttoriale 25 maggio 2016, n. 43478, e con il successivo Decreto Direttoriale 11 ottobre 2016, n. 75206 è stato nominato il Presidente del Comitato a seguito della cessazione del rapporto di servizio con l'Amministrazione e delle dimissioni del precedente Presidente nominato con Decreto Direttoriale 4 luglio 2016 n. 52905.

Pertanto, il Comitato di valutazione istituito con il Decreto Direttoriale n. 52905 del 4 luglio 2016, nella sua composizione (un Presidente, quattro componenti effettivi, due componenti supplenti, un segretario e un segretario supplente) è unico e tale composizione è stata modificata con la sola nomina del Presidente, in sostituzione del precedente Presidente dimissionario e ciò al fine di assicurare la corretta composizione e la regolarità del suo funzionamento quale Organo collegiale.

Ed invero il Decreto Direttoriale 14 ottobre 2016, n. 76507 ha modificato la graduatoria di cui al precedente Decreto Direttoriale 26 luglio 2016, n. 58677 ed ha approvato così la graduatoria definitiva, al termine della fase precontrattuale svolta da Agea, prima della sottoscrizione dei contratti, come prescritto dal predetto art. 9, comma 3 del DM, fase volta alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai proponenti e delle condizioni di ammissibilità alla procedura.

L'Agea ha sottoposto a verifica i soggetti inclusi nella graduatoria di cui al Decreto Direttoriale 26 luglio 2016, n. 58677, costituenti gli aspiranti sottoscrittori dei contratti ed ha trasmesso al Ministero gli esiti dei controlli effettuati e la predetta documentazione con nota 7 ottobre 2016, n. 34187. A tale proposito è infondata la censurata incompetenza di Ag. che ha partecipato alla attività di verifica atteso che tale agenzia pubblica costituisce istituzionalmente (d.l.n. 22 del 2005, conv. L.n. 71 del 2005) l'organismo di controllo che per conto di Agea (e del Ministero) svolge tra l'altro le verifiche istruttorie, contabili e tecniche finalizzate al riscontro dell'eleggibilità e delle condizioni per l'erogazione di finanziamenti ai beneficiari di aiuti comunitari, non potendosi riscontrare alcun divieto e interdizione del potere di Agea di avvalersi di tale organismo, tra l'altro controllato dalla stessa Agea, nell'ambito della disciplina dettata per la procedura in questione.

In particolare, il Comitato tecnico sulla base del risultato delle verifiche dei requisiti e delle condizioni operato da Agea ha rilevato con i verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente del 12 e 13 ottobre 2016, le criticità dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dei soggetti inclusi nella graduatoria ed è pervenuto quindi alla determinazione di un

elenco dei soggetti idonei all'attribuzione del contributo. Il Ministero preso atto della verifica effettuata da Agea e di quanto rilevato dal Comitato ha adottato il Decreto Direttoriale 14 ottobre 2016, n. 76507, con il quale ha modificato la graduatoria ed approvato la graduatoria finale dei progetti ritenuti eleggibili a finanziamento comunitario relativamente ai fondi stanziati nell'ambito dei programmi di sostegno in questione.

Pertanto il Decreto Direttoriale 14 ottobre 2016, n. 76507 non scaturisce da una rinnovata istruttoria di tutti i progetti presentati, ma da un riesame della posizione dei soli soggetti ammessi alla procedura, riesame necessario a seguito della verifica della regolarità del possesso di alcuni requisiti dei soggetti proponenti, quali condizioni prescritte dal bando, non trattandosi di "nuova e diversa fase istruttoria", come intesa da parte ricorrente (vedi verbale n. 1 del 12.10.2016 del Comitato e nota del RUP del 12.10.2016, n. 4047 che indica al Comitato di "procedere nel proprio lavoro di valutazione tenendo conto degli esiti dell'istruttoria svolta da Agea?").

Del resto l'art. 10, comma 7 del DM n. 32072 del 2016 facendo riferimento alla pubblicazione della graduatoria definitiva con la quale si conclude il procedimento amministrativo, conferma la possibilità che nel corso della procedura vi sia la determinazione di una graduatoria provvisoria, risultando immanente nel sistema la possibilità della modifica di quest'ultima alla luce di un riesame degli ammessi, come nella specie, in relazione alla intervenuta verifica delle condizioni e requisiti di ammissibilità.

A ciò va aggiunto che la graduatoria di cui al Decreto direttoriale 26 luglio 2016, n. 58677 non risulta pubblicata (e quindi non definitiva) e nessun contratto risulta stipulato nelle more, circostanze che consentono di affermare che il riesame effettuato dal Comitato (organo unico nel procedimento) costituisce la fase finale dell'unico procedimento non concluso con la prima graduatoria a seguito del riesame istruttorio effettuato, nella prescritta fase di verifica precontrattuale da parte di Agea, ex art. 9, comma 3 del Decreto ministeriale.

Né il mancato rispetto del termine (12 ottobre) per la stipula dei contratti tra Agea e i beneficiari, previsto dall'art. 9 del DM 32072/2016 ("Resta fermo il termine del 12 ottobre quale termine ultimo entro cui Agea stipula con i beneficiari appositi contratti"), può produrre effetti decadenziali ed inficianti la validità della procedura con conseguente illegittimità dei relativi atti, in assenza di una espressa previsione di un termine nel predetto Decreto per lo svolgimento delle verifiche precontrattuali da parte di Agea, tenuto conto altresì che sono le Autorità competenti (Ministero) ad ammettere a finanziamento i progetti ai sensi dell'art. 10, comma 5 del DM.

Pertanto non appare viziato l'operato del Comitato e dell'Amministrazione resistente riguardo il procedimento effettuato e la fase di riesame della posizione di parte ricorrente, in quanto ciò è stato effettuato alla luce della prescritta verifica istruttoria effettuata da Agea propedeutica alla stipula dei contratti, da cui sono emersi gli elementi che hanno portato alla esclusione dell'Ati dalla procedura.

2.2. Con riferimento a tale esclusione parte ricorrente censura altresì la violazione dell'art. 10, comma 2 del DM n. 32072 del 2016 e delle norme in materia di procedimento amministrativo e la violazione da parte del Comitato dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per l'erronea e falsa applicazione del presupposto anche con riferimento al mancato ricorso all'istituto del c.d. soccorso istruttorio per evitare l'esclusione dell'intero progetto proposto dall'Ati per il mancato rispetto "di quanto previsto dagli art. 6, comma 3 e art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 18 aprile 2016, n. 32072" (terzo mezzo). Inoltre l'Ati sostiene che non sussisterebbe la violazione del richiamato art. 11 in quanto destinataria del contributo sarebbe la singola azienda partecipante e non l'Ati nella sua globalità, anche se partecipante all'iniziativa collettivamente, in mancanza di specifici accertamenti da parte del Comitato in relazione alle eventuali sovrapposizioni di attività promozionali (quarto mezzo).

Anche tali motivi sono infondati.

Osserva il Collegio che l'art. 6, comma 3 del predetto Decreto ministeriale, rubricato "Progetti", prescrive che "3. Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei".

Il successivo art. 11, comma 1, lett. b) del predetto Decreto ministeriale rubricato "Criteri di priorità" stabilisce che "1. I progetti eleggibili sono valutati dai competenti comitati di valutazione secondo i seguenti criteri di priorità:..b) Nuovo beneficiario, dove per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente

articolo 3 che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo".

Come riportato nella esposizione del fatto, l'esclusione dell'Ati ricorrente dalla graduatoria è avvenuta a seguito della procedura di controllo, effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Decreto ministeriale, ad esito della quale il Comitato di valutazione, preso atto dei risultati dei controlli posti in essere da Agea, ha rilevato in capo all'Ati la violazione sia dell'art. 6, comma 3, sia dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale, in quanto il soggetto beneficiario (capofila) "ha presentato un programma promozionale per l'anno 2016/2017 con Paesi target Usa, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Svizzera, Russia e Sud Est Asiatico. Nell'ambito dell'ATI sono state riscontrate n. 13 aziende facenti parte del raggruppamento che hanno presentato per la stessa campagna e per lo stesso paese un progetto a finanziamento nazionale, come risulta dalle schede elaborate a cura di Ag. per conto di Agea (Allegato 3)"(verbale Comitato n. 2 del 13 ottobre 2016), con le accertate sovrapposizioni di finanziamento di soggetti-componenti beneficiari di contributi per altri progetti destinati a mercati medesimi di riferimento nell'ambito di graduatorie regionali, come risulta dalla scheda F1 allegata.

Né varrebbe obiettare quanto sollevato dall'Ati ricorrente in ordine alla diversa soggettività giuridica della medesima rispetto alle singole aziende associate e alla possibilità di consentire la partecipazione al procedimento alle singole aziende per l'esercizio della facoltà di opzione con rinuncia all'uno o all'altro contributo. Al riguardo va rilevato che il disposto di cui all'art. 6, comma 3 del Decreto Ministeriale va coordinato con quanto disposto dall'art. 2 del medesimo decreto, che prevede espressamente che per "beneficiario" debba intendersi non solo "il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il contratto", ma anche nel caso di partecipazione di figure di operatori plurisoggettivi "ogni singolo partecipante ad un raggruppamento". Inoltre l'art. 8 (Criteri di eleggibilità e disposizioni generali) del DM prescrive i criteri che il progetto deve contenere per essere ammesso al sostegno e precisa al comma 2 che "il beneficiario dichiara, altresì che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo".

Appare significativo quindi che il termine "raggruppamento" indicato nelle predette norme ha una chiara ed evidente valenza generica e onnicomprensiva, riferendosi a qualsiasi forma di partecipazione di più soggetti e di unione tra soggetti giuridici, a prescindere dalla veste giuridica e dalla personalità giuridica distinta e autonoma del raggruppamento rispetto ai singoli componenti partecipanti allo stesso. Ne deriva che ai fini dell'ammissione alla procedura in questione nel caso di raggruppamenti, così intesi quali soggetti collettivi, tutti i singoli partecipanti debbano necessariamente non essere risultati beneficiari di contributi nell'ambito della medesima annualità per progetti destinati ai medesimi Paesi terzi.

Una diversa interpretazione della normativa in questione si presterebbe a consentire comportamenti elusivi volti a costituire soggetti (consorzi, Ati o altre tipologie di raggruppamenti) per poter superare il divieto del c.d. doppio finanziamento e ottenere l'accesso ai contributi, con la presentazione a nome dei medesimi di un diverso progetto da realizzarsi nello stesso mercato di riferimento.

Per tali ragioni non varrebbe obiettare la insussistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra i soggetti partecipanti e l'Ati per l'asserita distinzione soggettiva tra partecipanti e Ati, non potendo l'esclusione dell'intero progetto pregiudicare le ragioni degli "incolpevoli partecipanti all'Ati", tenuto conto delle prescrizioni anche per questi ultimi quali anch'essi beneficiari (ex art. 2 e 8 del DM).

Le considerazioni sopra esposte valgono anche per la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. b) del DM 18 aprile 2016, n. 32072 derivante dal mancato possesso dei criteri di priorità inerenti i c.d. "nuovi paesi" e i c.d. "nuovi beneficiari". Anche in questo caso è necessario che il requisito del c.d. Nuovo beneficiario sia posseduto da tutti i partecipanti al soggetto collettivo e non soltanto da alcuni di essi non potendosi, pertanto, considerare la sua applicazione limitatamente circoscritta a singole ipotesi specifiche e forme individuate di partecipazione di imprese associate e plurisoggettive.

Tale requisito deve necessariamente considerarsi operativo in tutte le ipotesi in cui più soggetti ed aziende si uniscano e collaborino per un progetto promozionale e richiedano l'erogazione di un contributo pubblico, e ciò a prescindere quali siano le forme giuridiche attribuite alla collaborazione.

Del resto risulta evidente dalla scheda F1 elaborata dall'Organismo controllore la verifica delle sovrapposizioni dei finanziamenti delle indicate società componenti l'Ati (13) e la coincidenza in parte dei paesi di riferimento, Paesi Target della costituenda Ati e Paesi destinatari dei programmi regionali e multiregionali di alcune componenti. In relazione a ciò parte ricorrente non ha fornito la prova contraria dell'assenza di richieste di finanziamenti delle società associate riguardo i predetti Paesi di riferimento in sovrapposizione, né la circostanza della intervenuta rinuncia di tali progetti in sovrapposizione né la dichiarazione in tal senso della Autorità regionale competente (risultando inconferente la documentazione da ultimo allegata da parte ricorrente e riferita alle comunicazioni di Agea su alcune rinunce ai progetti in sovrapposizione riguardanti però altri soggetti e non nello specifico quelli verificati e indicati nella scheda F1 quali componenti dell'Ati).

Quanto poi alle dedotte violazioni delle norme procedurali e del mancato ricorso al c.d. istituto del soccorso istruttorio, rileva il Collegio la infondatezza di tali censure alla luce delle disposizioni relative alla procedura. In particolare l'art. 6 del DM n. 32072 del 2016, rubricato "Progetti", come già rilevato, prescrive le caratteristiche dei progetti ed indica gli elementi necessari ai fini dell'ammissibilità degli stessi.

I rilievi riscontrati dal Comitato tecnico riguardano quindi i criteri di preclusione del progetto (art. 6 del DM), elementi stessi della proposta, e non gli aspetti dei requisiti di partecipazione attinenti ad "elementi formali" della domanda, come questi ultimi eventualmente sanabili con il cd. soccorso istruttorio, attesa la accertata sussistenza dell'elemento preclusivo alla ammissibilità del progetto (requisiti e criteri di eleggibilità), circostanza che impedisce di consentire la partecipazione procedimentale dell'Ati e delle singole partecipanti (per consentire le rinunce ai progetti nei mercati sovrapponibili), come auspicata.

In considerazione di ciò appare corretto l'operato del Comitato di valutazione che ha riesaminato la posizione dell'Ati candidata, alla luce dei rilievi evidenziati da Agea nel controllo precontrattuale effettuato, ed è insussistente il lamentato travisamento dei fatti in quanto l'Amministrazione alla luce di tali rilievi preclusivi ha disposto l'esclusione dalla graduatoria del progetto presentato dall'Ati medesima.

3. Sulla base di quanto premesso le censure sono infondate e i gravami come proposti vanno respinti. L'infondatezza dell'azione di annullamento determina l'infondatezza e la conseguente reiezione dell'azione di condanna al risarcimento del danno in quanto non è stata accertata alcuna illegittimità dell'azione amministrativa.

La particolarità della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull'atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 21 marzo 2017, 5 maggio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito - Presidente

Giuseppe Rotondo - Consigliere

Mariangela Caminiti - Consigliere, Estensore